

A – Denominazione – Sede – Scopi	
Denominazione	ART. 1 Con la denominazione Mini Racing Chiasso, in seguito MRC, è costituita un'associazione apolitica ed aconfessionale, senza scopo di lucro, con sede a Chiasso, ed avente personalità giuridica ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
Scopi	ART. 2 Il MRC ha quale scopo: a) promuovere e sviluppare la pratica dell'automodellismo radiocomandato, favorendo i contatti e la collaborazione sportiva tra i Soci e con le altre associazioni di automodellismo; b) organizzare gare ed incontri a carattere regionale, nazionale ed internazionale; c) mantenere in perfetta efficienza una pista permanente atta allo svolgimento di allenamenti e gare.
Tempo	ART. 3 L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
B – Soci	
Soci	ART. 4 Il MRC è composto da: a) Soci attivi; b) Soci junior; c) Soci sostenitori; d) Soci onorari, esenti dal pagamento della tassa sociale.
Soci attivi	ART. 5 Sono definiti Soci attivi coloro che hanno compiuto 17 anni. I Soci attivi hanno il diritto di utilizzare le infrastrutture del club nel rispetto dei vari regolamenti. I Soci attivi hanno diritto di voto e di eleggibilità. Altri vantaggi e/o doveri vengono sanciti nei vari regolamenti stabiliti dal Comitato come da punto i) dell' ART. 20 .
Soci junior	I Soci junior sono di regola i giovani che non hanno ancora compiuto 17 anni e che partecipano alle attività dell'associazione.
Soci sostenitori	I Soci sostenitori sono enti pubblici, società o privati che versano al MRC un contributo annuo volontario; non hanno diritto di voto e di eleggibilità, ma possono partecipare all'assemblea ed alle discussioni.

Soci onorari	Su proposta del Comitato e per decisione dell'assemblea (voto aperto con maggioranza dei 2/3 dei presenti) l'associazione può eleggere a Soci onorari quei membri che si sono particolarmente distinti ai fini dell'associazione; la qualifica di Socio onorario viene conferita a vita.
Pagamento	ART. 6 La qualità di Socio attivo viene acquisita con il pagamento della tassa sociale annuale.
Diritto di voto	ART. 7 Hanno diritto di voto tutti coloro che sono stati accettati quali Soci attivi ed hanno versato la tassa annuale, eccetto i Soci sostenitori, come previsto dall' ART. 5 .
Diritti e doveri	ART. 8 Tutti i soci devono rispettare i diritti ed i doveri esistenti nell'associazione, secondo gli statuti.
Minorenni	ART. 9 I Soci attivi minorenni, raggiunta la maggiore età, sono obbligati ai sensi dell' ART. 8 ai diritti e doveri esistenti nell'associazione; in caso contrario verranno esclusi del Club.
Dimissioni	ART. 10 Le dimissioni devono essere inoltrate al Comitato dell'MRC nelle seguenti forme: <ul style="list-style-type: none">a) lettera rintracciabile;b) lettera consegnata di persona al Comitato;c) elettronicamente all'indirizzo e-mail dell'MRC.
Espulsioni	ART. 11 Dopo un avvertimento, notificato per lettera raccomandata o consegnata di persona, il Comitato può chiedere l'espulsione dal Club di un membro per i seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none">a) comportamento gravemente in contraddizione con gli scopi dell'associazione;b) contravvenzioni a decisioni dell'assemblea ed a regolamenti e statuti dell'associazione. Chi, benché sollecitato, non pagasse la quota annuale, perde la qualifica di Socio.

C – Organi sociali

Organi sociali

ART. 12

Gli organi sociali del MRC sono:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Comitato;
- c) l'ufficio di revisione.

Convocazione assemblea

L'assemblea ordinaria dei Soci è convocata una volta all'anno. L'anno di esercizio si chiude con il 31 dicembre. In via straordinaria può essere convocata qualora il comitato lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di 1/3 dei Soci aventi diritti di voto.

Le convocazioni dovranno essere fatte almeno 15 giorni prima della data fissata, con almeno una delle seguenti modalità:

- a) in forma scritta (lettera postale);
- b) in forma elettronica (tramite indirizzi e-mail);
- c) sfruttando altri canali di comunicazione in uso all'associazione.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno dell'assemblea.

Competenze assemblea

ART. 14

Le competenze dell'assemblea dei Soci sono:

- a) designare il Presidente del giorno e 2 scrutatori;
- b) deliberare sulla relazione del Presidente;
- c) deliberare sulla relazione del Cassiere;
- d) deliberare sul rapporto dei Revisori dei conti e sui consuntivi;
- e) nominare il Comitato;
- f) nominare il Presidente;
- g) nominare i Revisori dei conti;
- h) conferire le cariche onorifiche di Presidente e Socio onorario;
- i) deliberare sull'ordine del giorno;
- j) formulare proposte per l'esercizio seguente;
- k) deliberare sulle proposte del Comitato o di singoli Soci;
- l) fissare la quota sociale;
- m) approvare il preventivo;
- n) espellere dall'associazione Soci resisi colpevoli secondo l'**ART. 11**.

Maggioranza semplice e riconvocazione

ART. 15

Le risoluzioni sociali sono prese a semplice maggioranza dei voti dei Soci presenti, eccetto i casi dove è espressamente richiesta una maggioranza qualificata. Se alla prima convocazione il numero dei Soci presenti non raggiunge 1/3 di tutti i Soci, si dovrà procedere dopo 15 minuti ad una successiva assemblea. In tal caso, la seconda assemblea potrà validamente deliberare su qualsiasi oggetto qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Maggioranza 2/3 assemblea	ART. 16 <p>Occorre la maggioranza dei 2/3 dell'assemblea per votare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'ammissione o la discussione di trattande non indicate nell'ordine del giorno;b) le modifiche statutarie;c) lo scioglimento dell'associazione;d) l'espulsione dall'associazione di Soci resisi colpevoli secondo l'ART. 11.
Maggioranza semplice	ART. 17 <p>Occorre la maggioranza semplice dei 2/3 dei Soci aventi diritto di voto per votare le spese straordinarie non garantite dal patrimonio sociale.</p>
Elezione del Comitato	ART. 18 <p>Il Comitato viene eletto dall'assemblea generale e si compone da 5 a 9 membri, nominati per un periodo di 2 anni e sempre rieleggibili.</p> <p>Il Comitato nomina nel suo seno un Segretario, un Vicepresidente ed un Cassiere.</p> <p>La carica di Cassiere, in via eccezionale può essere abbinata a quella di Segretario e/o del Vicepresidente.</p>
Composizione Comitato	ART. 19 <p>Nel caso in cui l'associazione fosse debitrice verso un privato e/o un istituto finanziario, come da ART. 28, il Comitato deve essere composto in maggioranza da Soci garanti dei crediti in corso. In difetto di ciò i membri di Comitato garanti di un credito hanno diritto di veto per spese superiori a Franchi Svizzeri 5'000.00 (cinquemila).</p>
Competenze Comitato	ART. 20 <p>Le competenze del Comitato sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) liquidare gli affari trasmessigli dall'assemblea generale;b) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere;c) nominare commissioni speciali sotto la sua egida;d) rimpiazzare i membri dimissionari: le nomine saranno ratificate dall'assemblea successiva;e) deliberare su qualsiasi genere di spesa, nell'ambito della gestione ordinaria, che l'associazione intende affrontare con il patrimonio sociale, nell'ambito del preventivo approvato;f) convocare l'assemblea generale;g) preparare l'ordine del giorno dell'assemblea generale;h) informare regolarmente i Soci sull'attività dell'associazione;i) redigere regolamenti interni conformi agli statuti;j) programmare ed organizzare le gare;k) presentare un preventivo per l'anno entrante.

Decisioni Comitato	ART. 21 Il Comitato è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure dietro richiesta di 1/3 dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza semplice; in caso di parità decide il voto del Presidente. Perché la seduta sia valida occorre la presenza di almeno 3 membri del Comitato.
Assenza Presidente	ART. 22 Nel caso in cui il presidente fosse impossibilitato a svolgere le sue mansioni, o fosse assente, il Vicepresidente ha l'obbligo di sostituirlo ed è responsabile del buon andamento degli affari correnti.
Convocazione Comitato	ART. 23 I membri del Comitato devono essere convocati di regola una settimana prima della riunione. La convocazione può essere fatta anche oralmente o in altre forme.
Firme	ART. 24 L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente con il Segretario, o del Presidente con il Cassiere. In assenza del Presidente il Vicepresidente può sostituirlo. La corrispondenza corrente è, di regola, firmata dal Segretario, dal Vicepresidente o dal Presidente (firma individuale).
Revisori	ART. 25 I Revisori, in numero di 2, sono nominati per un periodo di 2 anni e sono sempre rieleggibili. Nel caso in cui uno dei revisori fosse impossibilitato a svolgere il proprio compito, il Comitato nomina un supplente. Compito dei revisori è l'esame dei conti e della situazione patrimoniale dell'associazione. Essi redigono un rapporto da sottoporre all'Assemblea. I Revisori possono anche essere persone estranee all'associazione.
	D – Patrimonio e contributi sociali
Patrimonio	ART. 26 Il patrimonio dell'associazione è formato: a) dai contributi sociali e dalle elargizioni di persone, società, privati o enti pubblici; b) dagli introiti di lotterie, feste, manifestazioni, affitto della pista, eccetera.
Tassa sociale	ART. 27 La tassa sociale per l'anno successivo deve essere versata entro la data fissata dal Comitato. La tassa sociale comprende la quota annua individuale dovuta all'associazione ed è valida fino al 31 dicembre successivo al pagamento.

**Impegni patrimoniali e
spese straordinarie**

ART. 28

Gli impegni patrimoniali dell'associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei Soci.
Per spese straordinarie, l'assemblea può autorizzare il Comitato a contrarre un debito presso un privato e/o un istituto finanziario alle migliori condizioni possibili e garantito da Soci che si rendono garanti.

Affitto pista

E – Disposizioni particolari

ART. 29

La pista permanente del MRC può essere affittata a persone non appartenenti all'associazione o ad altri club. Il Comitato stabilisce le quote di affitto.

Lavori in pista

ART. 30

La manutenzione, il potenziamento ed il funzionamento della pista sono curati dal Comitato. Ogni Socio è tenuto a prestare la sua opera in occasione dei lavori in pista, come pure per l'organizzazione delle gare.
Le convocazioni verranno diramate dal Comitato.
La non osservanza di tali convocazioni non giustificate, è giudicata mancanza grave e, in caso di recidiva, potrà essere applicato l'**ART. 11** del presente statuto.

Scioglimento

F – Scioglimento dell'associazione

ART. 31

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato in ogni tempo, e il patrimonio sociale e il materiale saranno messi a disposizione di associazioni ticinesi che perseguono gli stessi scopi; in mancanza di queste, tutti i beni del MRC verranno venduti ed il ricavato versato in beneficenza ad enti assistenziali del Ticino.
Tutto ciò potrà essere fatto solo trascorso almeno 1 anno dalla decisione di scioglimento dell'associazione.

Diversi

G – Disposizioni finali

ART. 32

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato gli ART. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale del 24.02.2023 entra immediatamente in vigore, abrogando nel contempo ogni e qualsiasi disposizione o statuto precedente.

	
Il Presidente	Il Vicepresidente